

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese



Statuto
2010

Statuto OCST

I. Nome, sede, durata e scopo

Art. 1

L'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) è una Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CC, iscritta nel registro di commercio. La sua sede è a Lugano e la durata è illimitata.

Art. 2

L'OCST aderisce a Travail Suisse e si ispira, nell'attuazione dei suoi scopi e della sua attività, all'etica ed all'insegnamento sociale cristiani.

L'OCST è apolitica e aconfessionale.

Art. 3

Scopo dell'OCST è la promozione spirituale, culturale e materiale dei lavoratori, contribuendo all'attuazione di un ordine economico e sociale fondato sul pieno riconoscimento della dignità della persona e sul primato del lavoro sul capitale.

L'attuazione dello scopo avviene, oltre che con l'azione diretta svolta in tutti gli ambiti sindacale, assicurativo, fiscale, procedimenti esecutivi, tutela degli inquilini, attraverso organizzazioni affiliate e istituzioni con appropriata forma giuridica e di regola con finalità mutualistiche.

2. Soci e organizzazione

Art. 4

È socio dell'OCST chi chiede di farne parte, firma la domanda di adesione e si impegna ad osservarne statuti e direttive.

L'adesione sarà accordata o rifiutata inappellabilmente dal Consiglio esecutivo dell'OCST o da persone da esso autorizzate.

Le dimissioni devono essere presentate al Segretariato cantonale per il tramite del Segretariato regionale competente entro la fine del mese di giugno per la fine dell'anno.

Art. 5

Con le dimissioni i soci perdono ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell'Organizzazione, del suo patrimonio e di quello delle sue istituzioni.

L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio esecutivo, riservato il ricorso al Comitato direttivo cantonale che decide inappellabilmente.

Art. 6

Il socio dell'OCST:

- a) ha il diritto alle prestazioni stabilite dal Congresso, dal Comitato direttivo cantonale o dal Consiglio esecutivo, mediante regolamenti;
- b) riceve l'organo sociale dell'OCST;
- c) è tenuto al pagamento dei contributi dei soci, stabiliti, per l'importo e per le modalità, dal Comitato direttivo cantonale, considerando particolari rapporti di affiliazione.

Art. 7

Per gli impegni dell'OCST risponde unicamente il patrimonio della stessa. È esclusa ogni responsabilità personale.

Art. 8

Possono essere membri dell'OCST altre Associazioni che accettano il programma cristiano-sociale. In questi casi può essere riconosciuta una affiliazione collettiva.

Art. 9

Le Istituzioni create o adottate dall'OCST ne fanno parte quali elementi costitutivi e potranno essere rappresentate negli organi statutari.

Art. 10

Nell'ambito dell'OCST sono istituite Sezioni a carattere professionale, cantonali o regionali, per l'esame e la soluzione di problemi di indole professionale.

I regolamenti per il funzionamento di Sezioni e categorie, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio esecutivo.

Art. 11

Il Comitato direttivo cantonale, su proposta del Consiglio esecutivo, può istituire organismi regionali allo scopo di collaborare con il Segretariato regionale competente del territorio, per l'attuazione degli obiettivi dell'OCST.

La forma e l'organizzazione di questi corpi intermedi è sottoposta all'approvazione del Comitato direttivo cantonale, il quale può, se del caso, decretarne lo scioglimento.

Art. 12

Il Consiglio esecutivo può designare fiduciari dell'OCST nelle diverse regioni o categorie. La designazione può essere delegata a responsabili regionali.

Il Comitato direttivo cantonale ne fissa i compiti.

Il Consiglio esecutivo si occupa della loro formazione mediante corsi, giornate di studio, pubblicazioni e ne regola l'attività.

3. Organi

Art. 13

Gli organi dell'OCST sono:

- 1) la votazione generale;
- 2) il Congresso;
- 3) il Comitato direttivo cantonale;
- 4) il Consiglio esecutivo;
- 5) il Segretariato;
- 6) l'Ufficio di revisione.

Art. 14

La votazione generale deve avvenire su decisione del Congresso, dietro domanda di due quinti delle sezioni o quando è ordinata dal Comitato direttivo cantonale.

Le modalità della votazione saranno stabilite dal Comitato direttivo cantonale.

La maggioranza dei voti emessi decide sull'accettazione o meno di una proposta.

Le decisioni oggetto di votazione generale dovranno essere pubblicate sull'organo sociale almeno due mesi prima.

Art. 15

Il Congresso è composto:

- a) dai rappresentanti delle Sezioni in ragione di uno ogni 200 soci o frazione superiore a 150;
- b) dai rappresentanti delle istituzioni, conformemente alle direttive emanate dal Comitato direttivo cantonale;
- c) dai membri del Comitato direttivo cantonale e del Consiglio esecutivo.

Art. 16

Il Congresso si raduna ordinariamente ogni quattro anni.

Il Congresso potrà riunirsi in via straordinaria:

- a) su decisione del Comitato direttivo cantonale;
- b) su domanda scritta di due terzi delle Sezioni;
- c) in casi gravi su decisione del Consiglio esecutivo.

L'avviso di convocazione dovrà apparire sull'organo sociale almeno tre mesi prima, con indicazione delle trattande, salvo il caso di Congresso straordinario.

La data e il luogo sono designati dal Comitato direttivo cantonale.

Il personale dell'OCST è tenuto a presenziare.

Art. 17

Le competenze del Congresso sono:

- a) la nomina dell'Ufficio Presidenziale del Congresso;
- b) l'esame e l'approvazione del rapporto di attività;

- c) le nomine:
 - 1. del Presidente cantonale;
 - 2. del Consiglio esecutivo;
 - 3. del Segretario cantonale e Copresidente;
 - 4. del Segretario amministrativo;
 - 5. del Comitato direttivo cantonale;
- d) l'esame e l'approvazione del programma di azione;
- e) la presa di posizione sui problemi di principio e di attualità;
- f) la discussione e le decisioni inerenti alle proposte presentate dal Consiglio esecutivo o dalle singole Sezioni;
- g) la modifica degli statuti.

Art. 18

Le Sezioni presentano eventuali proposte per il Congresso almeno un mese prima della data dello stesso.

Le proposte relative al rapporto di attività possono essere presentate seduta stante.

Le proposte delle Sezioni e/o del Consiglio esecutivo sono pubblicate sull'organo sociale o comunicate alle Sezioni almeno due settimane prima del Congresso.

Art. 19

Le proposte delle Sezioni o di singoli Delegati, presentate direttamente al Congresso, possono essere oggetto di discussione e di decisione soltanto col consenso di almeno due terzi dei Delegati presenti.

Art. 20

Hanno diritto di voto i Delegati in possesso di regolare mandato.

Ogni Delegato ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta dei Delegati presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

In caso di parità decide il Presidente del Congresso.

Art. 21

Le spese di Delegazione sono a carico delle Sezioni. Il Consiglio esecutivo stabilisce importo e modalità.

Art. 22

Il Comitato direttivo cantonale si compone:

- a) dei membri del Consiglio esecutivo, e dei supplenti;
- b) di un rappresentante di ciascun organismo regionale, in quanto istituito;

- c) da 40 a 45 membri e 5 supplenti proposti dal Consiglio esecutivo e designati dal Congresso, tenendo conto delle categorie professionali, di un'equa ripartizione regionale e di un'adeguata partecipazione di donne e uomini;

dei Vice Segretari cantonali, dei Segretari regionali e dei Vice Segretari regionali;

Art. 23

Il Comitato direttivo cantonale si riunisce di regola almeno quattro volte all'anno. È convocato dal Presidente o dal Consiglio esecutivo.

La convocazione sarà inviata almeno 10 giorni prima.

Il membro del Comitato direttivo cantonale che non avesse dato seguito, senza valida giustificazione, alla convocazione per tre sedute consecutive si riterrà dimissionario.

Art. 24

Il Comitato direttivo cantonale:

- a) esamina e stabilisce le linee di condotta generali per l'attuazione del programma e le questioni di indirizzo dell'OCST;
- b) esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi dell'OCST e delle istituzioni, per quanto non affidati all'approvazione di altra istanza;
- c) approva statuti e regolamenti delle istituzioni dell'OCST;
- d) decide l'istituzione o la soppressione dei Segretariati regionali;
- e) è istanza di ricorso contro le decisioni del Consiglio esecutivo;
- f) nomina l'Ufficio di revisione;
- g) nomina fra i membri del Consiglio esecutivo il Vice Presidente;
- h) nomina i Vice Segretari cantonali;
- i) nomina i Segretari e Vice Segretari regionali;
- l) nomina interinalmente il Presidente cantonale, il Segretario cantonale e copresidente ed il Segretario amministrativo;
- m) procede ad eventuali altre nomine di sua competenza;
- n) fissa i contributi dei soci conformemente all'art. 6, con facoltà di delega al Consiglio esecutivo;
- o) stabilisce la procedura per la presentazione al Congresso delle proposte per la nomina delle cariche sociali (Comitato direttivo cantonale, Consiglio esecutivo e Commissione di revisione).

I membri del Consiglio esecutivo non si pronunciano sugli oggetti di cui ai punti b) ed e).

Art. 25

Il Consiglio esecutivo è composto di 9 membri e 3 supplenti.

Sono membri di diritto il Presidente cantonale, il Segretario cantonale, il Segretario amministrativo.

In caso di decesso, impedimento o dimissioni di un membro del Consiglio esecutivo subentrerà il supplente designato per sorteggio in seduta del Comitato direttivo cantonale.

Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente cantonale di regola quindicinalmente, secondo necessità.

Alle sedute possono essere invitati a partecipare con voto consultivo i funzionari responsabili.

Il membro del Consiglio esecutivo che non dovesse dar seguito senza valide giustificazioni alla convocazione, per tre sedute consecutive, si riterrà dimissionario.

Art. 26

Il Consiglio esecutivo:

- a) nomina il personale;
- b) vigila l'attività del Segretariato cantonale, degli organismi regionali e delle Sezioni nonché sul coordinamento della loro attività;
- c) procede in tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) approva il regolamento organizzativo dell'OCST e/o altri regolamenti;
- e) sorveglia la gestione delle istituzioni, ne esamina i risultati e ne approva i conti, per quanto di sua competenza;
- f) cura l'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Comitato direttivo cantonale.

Art. 27

Il Consiglio esecutivo nomina, anche fuori dal proprio seno, un Segretario e stabilisce le funzioni dei singoli membri.

Può costituire commissioni speciali e delegare loro una parte delle sue competenze, fissando il contenuto e la durata del mandato.

Di regola le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio esecutivo e possono essere formate anche da persone non facenti parte dello stesso.

Art. 28

L'OCST è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vice Presidente e di un membro del Consiglio esecutivo.

Il Consiglio esecutivo può designare altri funzionari aventi diritto solo alla firma collettiva.

Art. 29

La verifica dei conti annuali consuntivi dell'OCST è affidata ad un istituto di revisione abilitato.

Art. 30

L'OCST ha un Segretariato cantonale permanente con sede a Lugano.

Il Segretariato cantonale è composto da un Segretario cantonale, da un Segretario amministrativo coadiuvati dai Vice Segretari cantonali nonché da funzionari e impiegati adibiti all'esercizio degli affari correnti.

Il Segretariato cantonale è posto sotto l'immediata vigilanza del Presidente cantonale.

Art. 31

Il Segretariato è unico per tutte le Sezioni, organismi e istituzioni affiliati ed è pure l'organo di esecuzione delle loro decisioni.

Il Segretariato sorveglia la gestione delle Sezioni, che avviene secondo criterio uniforme.

Il Segretariato cura l'amministrazione dell'OCST e delle sue istituzioni (per quanto non affidata ad altri).

Art. 32

Il Segretario cantonale esercita le funzioni di procuratore nelle trattative con gli interlocutori sociali e con i terzi, nonché con le Sezioni e i singoli soci.

Analoghe competenze possono essere devolute dal Segretario cantonale ai Segretariati regionali, anche in funzione della rappresentanza in giudizio degli associati.

Art. 33

Le condizioni di impiego di tutto il personale sono stabilite in un regolamento organico approvato dal Consiglio esecutivo.

Art. 34

L'OCST ha un proprio organo sociale.

Il Consiglio esecutivo può designare un Ufficio stampa allo scopo di curare la redazione dell'organo sociale nonché le relazioni con altri mezzi di informazione.

Art. 35

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Organizzazione sono costituiti:

- a) dai contributi dei soci;
- b) da doni e offerte;
- c) da eventuali proventi delle Istituzioni;
- d) da altri redditi.

Art. 36

I fondi delle Federazioni e delle Sezioni devono essere depositati alla Cassa Cantonale.

4. Entrata in vigore e revisione degli statuti.

Scioglimento

Art. 37

Il presente statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione.

Art. 38

La revisione dello statuto potrà avvenire per decisione del Congresso.
Le proposte di revisione dovranno figurare fra le trattande del Congresso.

Art. 39

Lo scioglimento dell'Organizzazione potrà avvenire solo con decisione dei quattro quinti dei delegati al Congresso.

La proposta di scioglimento deve figurare all'ordine del giorno del Congresso.

In caso di scioglimento l'attivo dell'Organizzazione e quello disponibile delle sue istituzioni verrà destinato ad un Ente da designarsi dal Congresso.

Lo Statuto dell'OCST è stato approvato dall'Assemblea cantonale dei Delegati del 24 settembre 1938 in Lugano.

Il testo è stato aggiornato in seguito alle modifiche adottate dai Congressi del 22 ottobre 1944, 20 ottobre 1946, 27 novembre 1949, 13 giugno 1954, 21 settembre 1958, 21-22 ottobre 1961, 14-15 ottobre 1967, 5 maggio 1979, 23 maggio 1981, 7 novembre 1992, 1 giugno 1996, 15 ottobre 2005.

Il presente statuto è stato adottato dal Congresso del 1. maggio 2010 a Lugano.

p. ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE

Il Presidente:

Bruno Ongaro

Il Segretario cantonale:

Meinrado Robbiani